

Gazzetta ufficiale

L 302

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno

18 novembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽¹⁾** 1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 3 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2010

relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE è stata rivista e modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ⁽²⁾ e dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ⁽³⁾. Tra i miglioramenti introdotti con la revisione della direttiva 2003/87/CE figura il principio secondo cui la vendita all'asta deve essere il metodo fondamentale per l'assegnazione delle quote, perché rappresenta la soluzione più semplice e quella generalmente considerata più economica. L'efficienza del sistema di negoziazione delle

quote di emissioni dipende dall'esistenza di un chiaro segnale emesso dal prezzo del carbonio, che permetta di abbattere le emissioni dei gas a effetto serra nel modo più economico. La vendita all'asta delle quote deve sostenere e rafforzare tale segnale trasmesso dal prezzo del carbonio.

(2) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati membri mettono all'asta le quote di cui al capo III della stessa direttiva che non sono assegnate gratuitamente. Gli Stati membri devono pertanto mettere all'asta le quote che non sono assegnate a titolo gratuito. Essi non possono assegnare le quote in altro modo e non sono autorizzati a trattenere o a annullare le quote che non sono assegnate gratuitamente invece di metterle all'asta.

(3) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE istituisce diversi obiettivi per il procedimento d'asta. Il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Le aste devono essere concepite in modo da garantire che le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni abbiano un accesso pieno, giusto ed equo, che l'accesso sia riconosciuto agli emittitori di piccole dimensioni, che i partecipanti abbiano accesso contemporaneamente alle stesse informazioni, che i partecipanti non turbino il funzionamento delle aste, che l'organizzazione e la partecipazione alle aste siano economicamente efficaci e siano evitate spese amministrative superflue.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

- (4) Tali obiettivi devono essere interpretati nell'ambito delle finalità più generali perseguite dalla direttiva 2003/87/CE, che comprendono in particolare l'incremento dell'armonizzazione, la prevenzione delle distorsioni della concorrenza e l'aumento della prevedibilità e che, nel loro insieme, dovrebbero rafforzare il segnale trasmesso dal prezzo del carbonio affinché le emissioni possano essere ridotte al minor costo possibile. Il maggiore impegno di riduzione delle emissioni richiede infatti la massima efficienza economica, basata su condizioni di piena armonizzazione per l'assegnazione delle quote all'interno dell'Unione.
- (5) L'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 deve essere messo all'asta il 15 % delle quote di cui al capo II della direttiva medesima, mentre l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, deve essere messa all'asta la stessa percentuale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE. L'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, prevede l'adozione di un regolamento contenente le modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote di cui al capo II che non devono essere assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3 *quinquies*, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
- (6) Dal parere espresso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto l'adozione del presente regolamento e dalla la stragrande maggioranza degli Stati membri, nonché dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione, risulta che un'infrastruttura d'asta comune, incentrata su una piattaforma comune per la gestione delle aste, è lo strumento più idoneo a conseguire gli obiettivi generali introdotti con la revisione della direttiva 2003/87/CE. Tale soluzione consente di prevenire le distorsioni del mercato interno. Garantisce inoltre la massima efficienza economica possibile e permette di assegnare le quote tramite aste sulla base di condizioni completamente armonizzate all'interno dell'Unione. Per di più, la possibilità di gestire le aste tramite una piattaforma comune rafforza nel modo più efficace il segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, affinché gli operatori economici possano decidere gli investimenti richiesti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile.
- (7) Dal parere espresso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto l'adozione del presente regolamento e dalla la stragrande maggioranza degli Stati membri, nonché dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione, risulta inoltre che un'infrastruttura d'asta comune, incentrata su una piattaforma comune per la gestione delle aste, è anche lo strumento più adeguato per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Tale soluzione rappresenta il metodo più economico per mettere all'asta le quote senza generare un onere amministrativo eccessivo, situazione che si verrebbe necessariamente a creare se si utilizzassero molteplici infrastrutture d'asta. Essa garantisce al meglio, de jure e de facto, un accesso libero, trasparente e non discriminatorio alle aste. Una soluzione comune garantisce inoltre la prevedibilità del calendario delle aste e aumenta la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio. Un'infrastruttura d'asta comune è un elemento particolarmente importante per garantire un accesso equo alle piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché agli emittenti di entità ridotta. Le spese che dovrebbero sostenere per familiarizzarsi, registrarsi e partecipare a più di una piattaforma sarebbero infatti particolarmente onerose per questo tipo di imprese. Una piattaforma comune favorisce la più ampia partecipazione di imprese provenienti da tutta l'Unione e attenua pertanto il rischio che i partecipanti turbino le aste utilizzandole come strumento di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abuso di mercato.
- (8) Tuttavia, per attenuare il rischio che si riduca la concorrenza sul mercato del carbonio, il presente regolamento prevede che gli Stati membri possano decidere di non partecipare alla piattaforma comune designando proprie piattaforme d'asta purché tali piattaforme siano incluse nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento. Tale elenco è pubblicato dopo che le piattaforme indipendenti così designate siano notificate alla Commissione dallo Stato membro interessato. Tale possibilità, tuttavia, non consente l'armonizzazione totale del procedimento e pertanto le disposizioni istituite dal presente regolamento devono essere riesaminate entro un periodo iniziale di cinque anni e previa consultazione dei soggetti interessati, al fine di apportarvi le modifiche ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita. Dopo il ricevimento di una notifica relativa all'istituzione di una piattaforma indipendente da parte di uno Stato membro, la Commissione deve decidere senza indugio sulla registrazione della piattaforma indipendente stessa.
- (9) È inoltre opportuno che lo Stato membro possa chiedere al sorvegliante d'asta di stilare un rapporto sul funzionamento della piattaforma che intende designare, ad esempio in occasione dell'elaborazione di una modifica del presente regolamento destinata a costituire o aggiornare l'elenco delle piattaforme d'asta indipendenti. Il sorvegliante deve inoltre esaminare la compatibilità di tutte le piattaforme d'asta con il presente regolamento e con gli obiettivi fissati all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e riferire in merito agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata. Tale esame deve comprendere la valutazione dell'impatto delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme d'asta sul mercato secondario. Per evitare che gli Stati membri siano costretti ad avvalersi di una determinata piattaforma al di là della durata di vigenza della relativa designazione, il contratto di designazione della piattaforma deve contenere disposizioni adeguate affinché la stessa trasferisca alla piattaforma che le succede tutti i beni materiali e immateriali necessari per condurre le aste.

- (10) Le soluzioni accolte in riferimento al numero delle piattaforme d'asta e ai soggetti che possono svolgere la funzione di piattaforma sono alla base delle disposizioni adottate nell'ambito del presente regolamento relativamente al calendario d'aste, all'accesso alle aste, alla configurazione delle aste, alla gestione delle garanzie, ai pagamenti, alle consegne e alla vigilanza delle aste. La Commissione non poteva adottare tali disposizioni nell'ambito di regolamento totalmente armonizzato senza far riferimento al numero delle piattaforme d'asta e alle competenze specifiche del soggetto prescelto per condurre le aste. Le misure adottate nel presente regolamento si basano pertanto sull'ipotesi che le aste siano condotte attraverso una piattaforma comune e istituiscono nel contempo una procedura volta a determinare il numero e la qualità di eventuali altre piattaforme d'asta che uno Stato membro può decidere di utilizzare.
- (11) Alla luce del contesto illustrato nel considerando 10, è opportuno che la registrazione delle piattaforme d'asta indipendenti nell'allegato al presente regolamento sia soggetta a condizioni o obblighi. La registrazione della piattaforma indipendente nell'allegato al presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di proporre la cancellazione dall'elenco della piattaforma stessa, in particolare in caso di violazione del presente regolamento o degli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. In mancanza di registrazione della piattaforma indipendente, lo Stato membro interessato deve mettere all'asta le proprie quote attraverso la piattaforma comune. Nel regolamento adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve prevedere misure opportune al fine di sospendere le procedure riguardanti la vendita all'asta delle quote qualora la piattaforma indipendente violi il presente regolamento o gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
- (12) Le disposizioni dettagliate relative al procedimento d'asta svolto dalla piattaforma indipendente devono essere valutate dalla Commissione ed essere sottoposte in consultazione al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Tale valutazione è necessaria per garantire che l'eventuale designazione della piattaforma indipendente effettuata a livello nazionale dallo Stato membro sia soggetta ad un livello di controllo analogo a quello applicato alla designazione della piattaforma comune nell'ambito dell'azione comune prevista dal presente regolamento. Gli Stati membri che partecipano alla procedura congiunta di appalto destinata a designare la piattaforma d'asta comune agiranno congiuntamente alla Commissione, che parteciperà a tutte le fasi della procedura. Inoltre agli Stati membri non partecipanti sarà riconosciuta la condizione di osservatori nella procedura di appalto congiunta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti alla procedura stessa.
- (13) Il presente regolamento deve applicarsi alla vendita all'asta delle quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013. Se necessario per garantire il corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell'elettricità, il regolamento deve inoltre applicarsi alla vendita all'asta delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE prima dell'inizio del ciclo decorrente dal 2013.
- (14) A fini di semplificazione e accessibilità, le quote messe all'asta devono essere disponibili per la consegna al massimo entro cinque giorni. Una tale scadenza di consegna a breve termine limita il rischio di effetti negativi sulla concorrenza tra piattaforme d'asta e piattaforme di negoziazione sul mercato secondario delle quote. È inoltre una soluzione più semplice, che incentiva un'ampia partecipazione attenuando così il rischio di abusi di mercato e garantisce in maniera più efficace l'accesso per le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote e per gli emittitori di entità ridotta. Invece di prescrivere la vendita di forwards e futures nelle aste, si ritiene spetti al mercato offrire soluzioni ottimali per soddisfare la domanda di prodotti derivati dalle quote. È opportuno prevedere la scelta tra il contratto spot a due giorni e futures a cinque giorni, da effettuarsi durante il procedimento di designazione della piattaforma al fine di valutare la soluzione migliore per il tipo di prodotto da selezionare. Mentre gli spot a due giorni non sono strumenti finanziari ai sensi della normativa sui mercati finanziari dell'Unione, i futures a cinque giorni costituiscono strumenti finanziari contemplati da tale normativa.
- (15) La scelta se il prodotto messo all'asta debba essere o non essere uno strumento finanziario è effettuata nell'ambito delle procedure per la selezione della piattaforma e deve fondarsi su una valutazione generale dell'economicità delle soluzioni proposte dai candidati che partecipano al procedimento di gara. Tale valutazione deve riguardare in particolare l'efficienza economica, l'accesso equo per le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote e per gli emittitori di entità ridotta, l'adeguatezza delle tutele e la vigilanza del mercato.
- (16) Finché non sarà data attuazione alle misure giuridiche e agli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote è opportuno prevedere soluzioni alternative per la messa all'asta delle quote. A tal fine il presente regolamento contempla la possibilità di mettere all'asta futures e forwards con data di consegna entro il 31 dicembre 2013. I futures e forwards sono strumenti finanziari che permettono sia al responsabile del collocamento sia agli offerenti di godere di protezioni analoghe a quelle garantite loro nell'ambito del quadro normativo applicabile ai mercati finanziari. Ai fini del presente regolamento i futures si distinguono dai forwards perché i primi sono soggetti alla reintegrazione del margine di garanzia in contanti (cash margining) mentre i secondi sono soggetti a reintegrazione del margine di garanzia mediante garanzie non pecuniarie. È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di scegliere il

tipo di prodotto da utilizzare per la vendita all'asta delle quote in linea con le disposizioni in materia di margining che meglio si adattano alle loro situazioni di bilancio. Ove fosse necessario ricorrere a tali strumenti alternativi per mettere all'asta le quote, in linea di principio i futures e i forwards dovrebbero essere messi in vendita in via provvisoria attraverso una o due piattaforme d'asta.

(17) Al fine di garantire semplicità, equità ed economicità, e vista la necessità di attenuare il rischio di abusi di mercato, le aste devono essere condotte secondo il meccanismo della tornata unica, con offerta sigillata e prezzo uniforme. Inoltre le offerte a pari prezzo devono essere selezionate con un scelta casuale, perché questo procedimento crea incertezza per gli offerenti rendendo insostenibile qualsiasi intesa sul prezzo offerto. Poiché il prezzo di aggiudicazione dell'asta è da prevedersi strettamente allineato al prezzo vigente sul mercato secondario, un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario indica con molta probabilità l'inefficienza dell'asta. Ammettere un siffatto prezzo di aggiudicazione pregiudicherebbe la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, perturberebbe il mercato del carbonio e non garantirebbe il pagamento di un prezzo equo per le quote. In tali casi l'asta dovrebbe essere annullata.

(18) È opportuno organizzare le aste con una frequenza relativamente elevata per limitarne l'impatto sul funzionamento del mercato secondario, pur garantendo che siano di dimensioni tali da attirare un numero sufficiente di partecipanti. Aste relativamente frequenti permettono di limitare gli abusi di mercato perché riducono la posta in gioco per gli offerenti nelle singole aste e questi dispongono di una maggiore flessibilità potendo ricorrere ad aste successive per correggere le loro posizioni negoziali. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno che il presente regolamento preveda un frequenza almeno settimanale per le aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE. Poiché il volume delle quote di cui al capo II della stessa direttiva è molto inferiore, la frequenza adeguata per le relative aste deve essere almeno bimestrale.

(19) Al fine di garantire la prevedibilità per il mercato secondario, il presente regolamento deve stabilire le seguenti norme sostanziali e procedurali. In primo luogo è opportuno determinare il volume delle quote da mettere all'asta nel 2011 e nel 2012 appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento. I volumi così determinati e i prodotti attraverso i quali detti volumi devono essere messi all'asta saranno elencati in un allegato al presente regolamento. In secondo luogo occorre stabilire norme chiare e trasparenti per determinare il volume di quote da mettere all'asta in ciascun anno successivo. Infine, occorre prevedere norme sostanziali e procedurali che consentano di definire, per ogni anno civile, un calendario d'asta dettagliato corredato di tutte le informazioni utili per ciascuna asta con debito

anticipo rispetto all'inizio dell'anno interessato. Eventuali modifiche successive del calendario delle aste devono essere consentite solo in un numero limitato di casi predefiniti. Le eventuali modifiche devono essere tali da incidere il meno possibile sul calendario delle aste.

(20) Di norma il volume di quote da mettere all'asta ogni anno deve corrispondere al volume di quote assegnate per quell'anno. Fa eccezione il numero di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2011 e nel 2012. Considerata la prevista disponibilità di quote riportate dal secondo al terzo ciclo di negoziazione, la prevista disponibilità di riduzioni certificate delle emissioni (CER) e il previsto volume di quote che deve essere venduto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno tener conto degli effetti delle «aste anticipate» del 2011 e del 2012 riequilibrando il volume di quote da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014.

(21) In linea con la domanda sul mercato secondario, è opportuno che il volume di quote da mettere all'asta ogni anno sia ripartito in parti uguali su tutto l'arco dell'anno.

(22) Occorre garantire un accesso libero alle aste per incentivare la partecipazione e, di conseguenza, assicurare la concorrenza. Per garantire tali due obiettivi è inoltre necessario creare fiducia nella correttezza del procedimento d'asta, anche in riferimento al rischio derivante da partecipanti che abbiano l'intenzione di creare distorsioni delle aste utilizzando come strumento a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato. Al fine di garantire tale correttezza l'accesso alle aste deve essere subordinato al rispetto di requisiti minimi in materia di controlli finalizzati all'adeguata verifica della clientela. Per assicurare che tali controlli siano effettuati all'insegna dell'economicità devono essere legittimati a richiedere l'ammissione alle aste categorie facilmente individuabili e ben definite di partecipanti, in particolare i gestori di impianti fissi e gli operatori aerei soggetti al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché gli enti finanziari regolamentati come le imprese di investimento e gli enti creditizi. Devono inoltre essere legittimati a richiedere l'ammissione alle aste anche i raggruppamenti di gestori di impianti fissi e di operatori aerei, come le associazioni, le imprese comuni ed i consorzi che agiscono come rappresentanti dei propri aderenti. È pertanto prudente circoscrivere all'inizio l'ammissibilità alle aste, senza escludere la possibilità di ampliare l'accesso ad altre categorie di partecipanti alla luce dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle aste o a seguito dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per verificare se il mercato delle quote di emissione sia sufficientemente protetto da abusi.

- (23) Inoltre, a fini di certezza giuridica, il presente regolamento deve stabilire che alla piattaforma d'asta si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾. Ciò è particolarmente importante perché la piattaforma deve fornire accesso, oltre che alle imprese di investimento e agli enti creditizi, anche a gestori di impianti fissi e operatori aerei nonché altri soggetti autorizzati a presentare offerte o per conto proprio o di terzi, i quali non sono sottoposti alle norme della direttiva 2005/60/CE.
- (24) Il presente regolamento deve offrire ai partecipanti la possibilità di accedere alle aste direttamente via Internet o via connessioni dedicate, mediante intermediari finanziari autorizzati e soggetti a vigilanza o altri soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale (purché questa attività non consista nella fornitura di servizi bancari o di investimento), qualora tali altri soggetti soddisfino norme di tutela dell'investitore e di adeguata verifica della clientela equivalenti a quelle applicabili alle imprese di investimento.
- (25) L'aggiunta di altri soggetti autorizzati dagli Stati membri all'elenco dei soggetti legittimati a chiedere l'ammissione all'asta mira a dare ai gestori di impianti fissi e agli operatori aerei un accesso indiretto non solo attraverso intermediari finanziari ma anche attraverso altri intermediari con i quali hanno già un rapporto di affari come i fornitori di energia o di carburante, cui non si applica la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽²⁾ a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto i), della stessa direttiva.
- (26) A fini di certezza giuridica e di trasparenza, il presente regolamento deve disciplinare in modo dettagliato ulteriori aspetti delle aste, in particolare la dimensione del lotto, la facoltà di ritirare o modificare l'offerta presentata, la valuta utilizzata per l'offerta e per il pagamento, la presentazione e il trattamento delle domande di ammissione all'asta nonché il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione concessa.
- (27) Ciascuno Stato membro deve designare un responsabile del collocamento incaricato di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro stesso. La piattaforma deve essere l'unica incaricata della gestione delle aste. Deve essere prevista la possibilità che uno stesso responsabile del collocamento sia designato da più di uno Stato membro. Il responsabile del collocamento deve agire separatamente per conto di ciascuno Stato membro da cui è designato. Esso è incaricato di mettere all'asta le quote sulla piattaforma e di ricevere e versare a ciascuno Stato membro designante i proventi dell'asta che gli spettano. È importante che gli accordi tra gli Stati membri e i rispettivi responsabili del collocamento siano compatibili con gli accordi stipulati tra il responsabile del collocamento e la piattaforma; in caso di conflitto devono prevalere questi ultimi.
- (28) È inoltre necessario che il responsabile del collocamento designato da uno Stato membro che non partecipi alla piattaforma comune e designi invece una propria piattaforma possa essere ammesso, oltre che alle aste indette nella piattaforma designata dallo Stato membro interessato, anche alle aste condotte dalla piattaforma comune. Questa soluzione è opportuna per garantire una transizione agevole dalla piattaforma indipendente alla piattaforma comune qualora tale transizione fosse necessaria e in particolare in caso di mancata registrazione della piattaforma indipendente nell'elenco allegato al presente regolamento.
- (29) Il requisito secondo cui la piattaforma d'asta deve essere costituita da un mercato regolamentato deriva dall'esigenza di utilizzare l'infrastruttura organizzativa esistente sul mercato secondario per la gestione delle aste. In particolare i mercati regolamentati sono tenuti, a norma della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽³⁾, a fornire una serie di garanzie nello svolgimento delle proprie operazioni. Tali garanzie comprendono misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative di qualsiasi conflitto di interessi per il funzionamento dei mercati regolamentati o per i loro partecipanti; ad individuare e gestire i rischi ai quali i mercati sono esposti e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi; a garantire una gestione sana delle operazioni tecniche dei loro sistemi, in particolare dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione dei sistemi; a stabilire norme sostanziali e procedurali trasparenti e imperative che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini; ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi; a predisporre risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati, tenendo conto della natura e della dimensione delle operazioni concluse nonché della natura e gravità dei rischi ai quali essi sono esposti.

⁽¹⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

- (30) Il requisito secondo cui la piattaforma d'asta deve essere costituita da un mercato regolamentato presenta vari altri vantaggi. Permette infatti di avvalersi della struttura organizzativa, dell'esperienza, delle capacità e di norme operative di mercato vincolanti e trasparenti. Ciò è particolarmente utile per la compensazione o il regolamento delle transazioni nonché per il controllo dell'ottemperanza alle regole interne dei mercati regolamentati e alle norme di legge, che prevedono in particolare come il divieto di abusi di mercato e l'apprestamento di meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Si tratta di una soluzione economicamente efficace che contribuisce a salvaguardare la correttezza delle aste. Le norme in materia di conflitto di interessi dei mercati regolamentati prescrivono che il responsabile del collocamento sia indipendente dalla piattaforma, dai suoi proprietari o dal relativo gestore affinché non sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del mercato regolamentato. Inoltre molti potenziali partecipanti alle aste saranno già membri o parteciperanno già a vari mercati regolamentati attivi sul mercato secondario.
- (31) A norma della direttiva 2004/39/CE, i mercati regolamentati e i rispettivi gestori sono autorizzati e vigilati dalle autorità competenti nazionali dello Stato membro in cui essi sono registrati o situati (cioè lo Stato membro d'origine). Fatte salve le altre disposizioni previste dalla direttiva 2003/6/CE, in particolare le eventuali sanzioni penali previste dal diritto nazionale per abusi di mercato, la legge applicabile ai mercati regolamentati è il diritto pubblico dello Stato membro d'origine. Essi pertanto sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo dello Stato membro d'origine secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Tale quadro normativo si applica alla negoziazione e non alle aste e solo agli strumenti finanziari e non ai prodotti spot. A fini di certezza giuridica è pertanto opportuno che il presente regolamento preveda che lo Stato membro d'origine del mercato regolamentato designato come piattaforma garantisca che l'ambito d'applicazione degli aspetti rilevanti di tale quadro normativo ricomprenda le aste gestite dalla piattaforma soggetta alla sua giurisdizione. Il presente regolamento deve inoltre stabilire che la piattaforma predisponga un procedimento di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale. Lo Stato membro deve altresì prevedere il diritto di impugnazione delle decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale di risoluzione delle controversie, a prescindere dal fatto che il prodotto messo all'asta sia uno strumento finanziario o un contratto spot.
- (32) La concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta deve essere garantita attraverso una procedura di gara per la designazione della piattaforma, ove prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri. La piattaforma deve essere collegata almeno ad un sistema di compensazione e/o di regolamento. Alla piattaforma possono collegarsi più di un sistema di compensazione o di un sistema di regolamento. La piattaforma comune deve essere designata per un periodo limitato di cinque anni al massimo. La designazione di piattaforme d'asta indipendenti deve avere effetto per un periodo di tempo limitato di tre anni al massimo, rinnovabile di altri due anni, durante il quale occorrerà rivedere le disposizioni che disciplinano tutte le piattaforme d'asta. La designazione triennale serve a garantire un periodo minimo di designazione per le piattaforme indipendenti e permette allo stesso tempo agli Stati membri che lo desiderino di partecipare alla piattaforma comune alla scadenza di tale periodo, senza pregiudicare la facoltà, riconosciuta allo Stato membro designante, di rinnovare la designazione della piattaforma indipendente per altri due anni in attesa del riesame effettuato dalla Commissione. Alla scadenza di ciascun periodo di designazione deve essere avviata una nuova procedura di gara ove ciò sia prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri. Gli effetti prodotti sul mercato secondario dalla selezione di una piattaforma comune incaricata di condurre le aste dovrebbero essere limitati visto che devono essere messe all'asta solo quote con termine di consegna massimo a cinque giorni.
- (33) La conduzione delle aste, la definizione e la gestione del calendario delle aste nonché varie altre funzioni riguardanti le aste, come l'aggiornamento del sito web che deve essere accessibile in tutta l'Unione, richiedono un intervento congiunto da parte degli Stati membri e della Commissione ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (nel prosieguo «il regolamento finanziario»). La necessità di tale intervento congiunto deriva dall'ambito di applicazione del sistema di negoziazione delle quote di emissioni che comprende tutta l'Unione, dagli obiettivi strategici trasversali introdotti con il riesame della direttiva 2003/87/CE e dal fatto che, a norma della stessa direttiva, la Commissione è direttamente responsabile per l'attuazione dettagliata di vari elementi del sistema di negoziazione delle quote di emissioni che hanno un'incidenza diretta sul calendario e sul monitoraggio delle aste. Il presente regolamento deve pertanto prevedere che la gara per la designazione della piattaforma comune e per la designazione del sorvegliante d'asta si svolga tramite procedura di appalto congiunta a cura della Commissione e degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾. In caso di procedura di appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, l'articolo 125 *quater* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 consente di applicare le disposizioni procedurali vigenti in materia per la Commissione. Considerato che l'appalto riguarda tutta l'Unione, alla procedura congiunta è opportuno applicare, per quanto di ragione, le disposizioni sugli appalti istituite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

. Il presente regolamento deve indicare i servizi d'asta che gli Stati membri devono appaltare e i servizi di assistenza tecnica che la Commissione deve appaltare, con particolare riguardo alle decisioni concernenti l'integrazione degli allegati incompleti del presente regolamento, la frequenza più opportuna per le aste, il coordinamento dei calendari delle aste delle varie piattaforme d'asta, la definizione di una dimensione massima dell'offerta, eventuali modifiche del regolamento stesso, in particolare per quanto concerne il collegamento con altri sistemi e servizi al fine di incentivare l'adeguata conoscenza delle norme in materia di aste al di fuori dell'Unione. È opportuno che la Commissione affidi tali servizi alla piattaforma comune che abbia acquisito maggiore esperienza nella conduzione di aste per conto di vari Stati membri. Ciò non impedisce alla Commissione di consultare altre piattaforme d'asta o altri portatori di interesse.

- (34) Le piattaforme d'asta devono essere designate con gara pubblica, trasparente e concorrenziale, salvo che la designazione della piattaforma da parte di uno Stato membro non partecipante all'azione comune sia esclusa dall'ambito d'applicazione delle norme sugli appalti previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel designare le piattaforme d'asta e il sistema di regolamento o il sistema di compensazione ad esse collegato è opportuno tener conto delle soluzioni proposte dai candidati al fine di offrire un accesso all'asta economicamente efficiente, pieno, giusto ed equo per le piccole e medie imprese e l'accesso agli emittenti di entità ridotta, nonché una vigilanza attenta delle aste, prevedendo anche un procedimento extragiudiziale di risoluzione delle controversie. In via derogativa, la piattaforma che mette all'asta forwards o futures può essere designata sul presupposto che essa applichi le disposizioni in materia di accesso, le norme sul pagamento e sulla consegna e le norme di vigilanza vigenti sul mercato secondario. Le procedure particolari da seguire per l'appalto della piattaforma comune devono essere indicate in un accordo concluso tra la Commissione e gli Stati membri, nel quale siano definite le modalità pratiche per la valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte e per l'aggiudicazione dell'appalto, il diritto applicabile all'appalto e il foro competente a dirimere le controversie, ai sensi dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
- (35) Fatte salve le norme vigenti sugli appalti pubblici, ivi comprese le regole concernenti la prevenzione dei conflitti di interesse e il rispetto della riservatezza, agli Stati membri non partecipanti all'azione comune per la designazione della piattaforma comune può essere riconosciuta la condizione di osservatori per l'intera o per parte della procedura di appalto, alle condizioni stabilite dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e secondo quanto indicato nell'accordo di appalto congiunto. Tale accesso può essere necessario per agevolare la convergenza tra le piattaforme d'asta indipendenti e la piattaforma comune sugli aspetti del procedimento d'asta che il presente regolamento non armonizza completamente.
- (36) È opportuno che gli Stati membri che decidono di non partecipare all'azione comune per la designazione della piattaforma comune e di designare invece una propria piattaforma informino la Commissione entro un periodo

di tempo relativamente breve dall'entrata in vigore del presente regolamento. È inoltre necessario che la Commissione valuti se gli Stati membri che designano le proprie piattaforme d'asta adottino le misure necessarie per garantire che la procedura d'asta sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e agli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione deve infine coordinare i calendari dettagliati delle aste proposti dalle piattaforme d'asta indipendenti con i calendari presentati dalla piattaforma comune. Dopo la valutazione di tutte le piattaforme d'asta indipendenti, la Commissione deve predisporre ed inserire in un allegato al presente regolamento un elenco di tali piattaforme, degli Stati membri che le hanno designate e di qualsiasi condizione o obbligo applicabile, compresi quelli relativi ai calendari delle aste. La registrazione in tale elenco non implica tuttavia che la Commissione confermi l'osservanza, da parte dello Stato membro designante, delle norme in materia di appalti applicabili alla designazione della piattaforma prescelta.

- (37) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. A fini di chiarezza, il presente regolamento deve istituire il trasferimento diretto dei proventi della vendita all'asta al responsabile del collocamento designato da ciascuno Stato membro.
- (38) Poiché con la vendita all'asta le quote sono immesse sul mercato secondario e non assegnate direttamente a titolo gratuito ai gestori e agli operatori aerei, non è opportuno che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia vincolato a obblighi di prestazione specifica per la consegna delle quote agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in caso di eventuali problemi di consegna derivanti da forza maggiore. Il presente regolamento deve pertanto stabilire che l'unico rimedio di cui possano avvalersi gli offerenti aggiudicatari o i loro aventi causa in caso di problemi di consegna delle quote messe all'asta sia l'accettazione di una consegna posticipata. Deve tuttavia essere consentito che le quote messe all'asta e non consegnate per il mancato pagamento integrale possano essere messe in vendita nelle aste successive organizzate dalla stessa piattaforma.
- (39) Non è opportuno prescrivere che Stati membri depositino garanzie diverse dalle quote stesse ai fini dell'asta, perché l'unico obbligo ad essi incombente riguarda la consegna delle quote. Il presente regolamento deve pertanto prevedere che, quando mettono all'asta spot a due giorni o futures a cinque giorni come definiti nel regolamento stesso, gli Stati membri siano tenuti unicamente a depositare previamente le quote messe all'asta in un conto di garanzia detenuto presso il registro dell'Unione dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario.

- (40) La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione o sistemi di regolamento ad essa collegati devono prevedere opportune garanzie e altre procedure di gestione del rischio per garantire che i responsabili del collocamento ottengano il pagamento integrale delle quote messe all'asta al prezzo di aggiudicazione, anche in caso di mancato pagamento da parte dell'offerente o del suo avente causa.
- (41) Per ragioni di economicità gli aggiudicatari devono essere in grado di negoziare le quote che sono state loro assegnate nell'asta anche prima che queste quote siano consegnate. Può essere fatta deroga a tale facoltà solo quando le quote sono consegnate entro due giorni lavorativi successivi all'asta. Inoltre il presente regolamento prevede che il pagamento possa essere accettato dall'avente causa dell'aggiudicatario anziché da quest'ultimo e che le quote possano essere consegnate all'avente causa dell'aggiudicatario anziché a quest'ultimo. Questa soluzione, tuttavia, non deve consentire di eludere i requisiti di legittimazione prescritti per la presentazione della domanda di ammissione alle aste.
- (42) È opportuno che la struttura e il livello delle tariffe applicate dalle piattaforme d'asta e dai sistemi di compensazione o sistemi di regolamento ad esse collegate non siano meno favorevoli delle tariffe e delle condizioni corrispondenti applicate alle transazioni sul mercato secondario. A fini di trasparenza tutte le tariffe e condizioni devono essere comprensibili, dettagliate e disponibili al pubblico. In generale, le spese del procedimento d'asta devono essere coperte dalle tariffe versate dagli offerenti secondo quanto indicato nel contratto che designa la piattaforma. Ai fini della designazione di una piattaforma comune economicamente efficiente è utile che gli Stati membri partecipino all'azione comune sin dal suo inizio. Per tale ragione è opportuno che gli Stati membri partecipanti all'azione comune in una fase successiva possano essere invitati a sostenere le proprie spese e queste siano dedotte dalle spese sostenute dagli offerenti. Tale disposizione, tuttavia, non deve svantaggiare gli Stati membri che desiderano partecipare all'azione comune al termine del periodo di vigenza della designazione della piattaforma indipendente. Né devono essere svantaggiati gli Stati membri che partecipano temporaneamente all'azione comune a causa della mancata registrazione della piattaforma indipendente. Il responsabile del collocamento deve pagare tutt'al più le spese per l'accesso alla piattaforma ma le eventuali spese relative sistema di compensazione e regolamento devono essere sostenute dagli offerenti secondo le norme generali.
- (43) Ciò nondimeno è opportuno prevedere che le spese connesse alla vigilanza dell'asta siano sostenute dagli Stati membri e detratti dai proventi dell'asta. È altresì necessario anche che il contratto con il quale si designa il sorvegliante d'asta faccia distinzione tra le spese del sorvegliante che variano essenzialmente in funzione del numero di aste e tutte le altre spese. I criteri precisi di questa distinzione devono essere stabiliti nell'ambito della procedura congiunta di appalto.
- (44) Occorre designare un sorvegliante d'asta imparziale, che deve verificare e riferire sulla conformità del procedimento d'asta agli obiettivi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e su ogni indizio di comportamenti anticoncorrenziali o abusi di mercato. Ai fini della vigilanza delle aste, gli Stati membri e la Commissione devono agire in modo congiunto, così come ai fini della conduzione delle aste, ed è pertanto opportuno applicare a tale riguardo la procedura d'appalto congiunto. Le piattaforme d'asta, i responsabili del collocamento, le autorità competenti nazionali incaricate di vigilare sulla piattaforma, le imprese di investimento, gli enti creditizi e i soggetti legittimati a presentare offerte per conto di terzi, che partecipano alle aste o sono incaricati di indagare e sanzionare gli abusi di mercato, devono cooperare con il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni.
- (45) Per garantire l'imparzialità del sorvegliante d'asta, i requisiti prescritti per la designazione del medesimo devono privilegiare i candidati che presentino il minor rischio di conflitto di interessi o abusi di mercato, tenendo segnatamente conto di qualsiasi attività svolta dai candidati sul mercato secondario nonché delle procedure interne da essi applicate per attenuare il rischio di conflitti d'interesse o di abusi di mercato pur salvaguardando la capacità di svolgere le funzioni in modo tempestivo ai più elevati livelli di professionalità e qualità.
- (46) I comportamenti anticoncorrenziali e gli abusi di mercato sono incompatibili con i principi dell'accessibilità, della trasparenza, dell'armonizzazione e della non discriminazione che stanno alla base del presente regolamento. Quest'ultimo deve pertanto contemplare disposizioni adeguate per ridurre il rischio di tali comportamenti durante le aste. L'istituzione di una piattaforma comune, di aste concepite all'insegna della semplicità e con una frequenza relativamente elevata, il ricorso alla casualità per la selezione tra offerte a pari prezzo, la garanzia di un accesso adeguato alle aste e la parità di accesso alle informazioni nonché la trasparenza delle regole sono tutti elementi che concorrono a ridurre il rischio di abusi di mercato. La vendita delle quote mediante strumenti finanziari permette allo stesso tempo al responsabile del collocamento e agli offerenti di beneficiare delle tutele disponibili nell'ambito del quadro normativo applicabile ai mercati finanziari. Il presente regolamento deve prevedere regole analoghe a quelle applicabili agli strumenti finanziari per ridurre il rischio di abusi di mercato qualora il prodotto messo all'asta non sia uno strumento finanziario. Un sorvegliante imparziale delle aste deve valutare l'intero procedimento d'asta, in particolare lo svolgimento concreto delle aste e l'applicazione delle norme ad esse pertinenti.
- (47) È inoltre indispensabile garantire l'integrità del responsabile del collocamento. Quando designano il responsabile del collocamento, gli Stati membri devono pertanto prendere in considerazione i candidati che presentano il minor rischio di conflitto di interessi o abusi di mercato, tenendo segnatamente conto di qualsiasi attività svolta dai candidati stessi sul mercato secondario nonché delle procedure interne da essi applicate internamente per attenuare il rischio di conflitti d'interesse o di abusi di mercato senza

incidere sulla propria capacità di svolgere le funzioni in modo tempestivo ai più elevati livelli di professionalità e qualità. Oltre a ciò, agli Stati membri è fatto divieto di scambiare informazioni privilegiate riguardanti le aste con il responsabile del collocamento. La violazione di tale divieto deve formare oggetto di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive.

- (48) È inoltre necessario che la piattaforma controlli il comportamento degli offerenti e comunichi alle autorità competenti nazionali i casi di abuso di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in conformità agli obblighi di comunicazione istituiti dalla direttiva 2003/6/CE e dalla direttiva 2005/60/CE.
- (49) Nell'applicazione delle misure nazionali che recepiscono le norme pertinenti dei titoli III e IV della direttiva 2004/39/CE e la direttiva 2003/6/CE, le autorità competenti degli Stati membri devono tenere adeguatamente conto delle disposizioni corrispondenti contenute nei provvedimenti dell'Unione che attuano tali direttive.
- (50) È altresì necessario che il presente regolamento preveda la facoltà di prescrivere un limite massimo per l'offerta del singolo offerente, corrispondente ad una determinata percentuale del volume complessivo di quote da mettere all'asta nelle singole aste o in un determinato anno civile, o qualsiasi altra misura correttiva pertinente. Considerato il potenziale onere amministrativo, tale facoltà deve essere esercitata solo dopo che le autorità competenti nazionali siano state informate di eventuali abusi di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo e abbiano deciso di non intervenire, e sempre che il suo esercizio risulti necessario ed efficace. Tale facoltà deve inoltre essere esercitata solo dopo che la Commissione abbia espresso il proprio parere in merito. Prima di esprimere il proprio parere, la Commissione deve consultare gli Stati membri e il sorvegliante d'asta sul progetto presentato dalla piattaforma. Ai fini del parere deve essere presa in considerazione anche la valutazione dell'adeguatezza della protezione del mercato delle quote di emissioni contro il rischio di abusi di mercato, effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE.
- (51) È inoltre opportuno che i soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto di clienti delle loro attività principali rispettino le norme di condotta di cui al presente regolamento al fine di tutelare adeguatamente tali clienti.
- (52) È necessario che il presente regolamento determini il regime linguistico applicabile alle piattaforme d'asta in modo da garantire la trasparenza e un giusto equilibrio tra l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio alle aste e l'obiettivo dell'economicità. Tutti i documenti che non sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* devono essere pubblicati in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, in particolare

inglese. Il principio dell'uso di una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale è già previsto nella direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽¹⁾.

- (53) Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutti i documenti nella o nelle lingue ufficiali nazionali. Qualora un determinato Stato membro decida di fornire tale traduzione, anche le piattaforme indipendenti devono tradurre tutta la documentazione ad esse relativa nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in questione, a spese dello Stato membro da cui sono state designate. Le piattaforme d'asta devono quindi essere in grado di trattare tutte le comunicazioni scritte e orali, provenienti dai richiedenti l'ammissione all'asta, dai soggetti ammessi a presentare offerte o dagli offerenti che presentano offerte alle aste, su richiesta di tali soggetti, in qualsiasi lingua in cui lo Stato membro abbia garantito la traduzione a sue spese. Le piattaforme non possono imputare le relative spese supplementari a tali soggetti. Dette spese devono al contrario essere sostenute da tutti gli offerenti presso la piattaforma d'asta, al fine di garantire un accesso equo alle aste in tutta l'Unione europea.
- (54) A fini di certezza giuridica e trasparenza, il presente regolamento deve contenere disposizioni dettagliate su altri aspetti della vendita all'asta, quali la pubblicazione, l'annuncio e la notifica dell'esito delle aste, la tutela delle informazioni riservate, la correzione di errori intervenuti nei pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e nelle garanzie costituite o svincolate a norma del presente regolamento, il diritto di ricorso contro le decisioni della piattaforma comune e l'entrata in vigore.
- (55) Ai fini del presente regolamento, si considera che le imprese di investimento che presentano offerte riguardanti strumenti finanziari per proprio conto o per conto di clienti prestino servizi o svolgano attività di investimento.
- (56) Il presente regolamento lascia impregiudicata sia la verifica che la Commissione effettua a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE per determinare se il mercato secondario delle quote di emissioni sia adeguatamente protetto dall'abuso di mercato, sia ogni proposta che la Commissione potrà presentare per garantire tale protezione. Il presente regolamento mira a garantire che le condizioni di negoziazione siano eque e ordinate in attesa del risultato di detta verifica.
- (57) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in particolare nel contesto delle disposizioni atte a garantire l'accesso pieno, giusto ed equo delle piccole e media imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni e l'accesso agli emettitori di entità ridotta.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

- (58) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di mercato interno eventualmente applicabili.
- (59) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 11 della carta e l'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. A tal riguardo, il presente regolamento non osta in alcun modo a che gli Stati membri applichino le loro regole costituzionali in relazione alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei media
- (60) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.
- (61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi del capo II (trasporto aereo) della direttiva 2003/87/CE e all'assegnazione tramite aste delle quote ai sensi del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE che sono restituiti in cicli successivi al 1° gennaio 2013.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «contratti a termine ordinari (futures)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione ⁽¹⁾, con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e pagamento in contanti della reintegrazione del margine di garanzia a fronte di fluttuazioni del prezzo;

- 2) «contratti a termine assistiti (forwards)», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali la reintegrazione dei margini di garanzia è assistita da garanzie non pecuniarie o garanzie pubbliche, a scelta della controparte centrale;
- 3) «contratti (spot) a due giorni», le quote messe all'asta a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
- 4) «contratti (futures) a cinque giorni», le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
- 5) «offerta», l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
- 6) «periodo d'offerta», il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;
- 7) «giorno d'apertura», qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;
- 8) «impresa di investimento», l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;
- 9) «ente creditizio», l'impresa ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 10) «strumento finanziario», un titolo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento;
- 11) «mercato secondario», il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;
- 12) «impresa madre», l'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽³⁾;
- 13) «impresa figlia», l'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE;

⁽¹⁾ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- 14) «impresa affiliata», l'impresa legata all'impresa madre o ad un'impresa figlia dal rapporto definito nell'articolo 12, paragrafo 1, della settima direttiva 83/349/CEE;
- 15) «controllo», il controllo nell'accezione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾, come applicata nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale ⁽²⁾. Per le imprese di proprietà statale, la nozione di controllo è determinata in base al considerando 22 di tale del regolamento e ai punti 52 e 53 di detta comunicazione.
- 16) «procedimento d'asta», il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;
- 17) «riciclaggio», la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto dei paragrafi 3 e 5 del medesimo articolo;
- 18) «finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 5 del medesimo articolo;
- 19) «attività criminosa», la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;
- 20) «responsabile del collocamento», qualsiasi soggetto pubblico o privato designato da uno Stato membro ai fini della messa all'asta delle quote per suo conto;
- 21) «conto di deposito designato», il conto di deposito costituito ai sensi del regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;
- 22) «conto bancario designato», il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;
- 23) «misure per l'adeguata verifica della clientela», le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, tenuto conto del paragrafo 2 del medesimo articolo;
- 24) «titolare effettivo», il titolare di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE;
- 25) «copia debitamente certificata», la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale;
- 26) «persone politicamente esposte», le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2005/60/CE;
- 27) «abuso di mercato», l'abuso di informazioni privilegiate definito nel punto 28 del presente articolo, o vietato dall'articolo 38, o la manipolazione del mercato definita nel punto 30 del presente articolo o nell'articolo 37, lettera b), o entrambi;
- 28) «abuso di informazioni privilegiate», l'uso di informazioni privilegiate vietato a norma degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2003/6/CE in relazione ad uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, menzionato all'articolo 9 di tale direttiva, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;
- 29) «informazioni privilegiate», le informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell'articolo 9 della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;
- 30) «manipolazione del mercato», la manipolazione di mercato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE in relazione a strumenti finanziari definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva e menzionati nell'articolo 9 della stessa, salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento;
- 31) «sistema di compensazione», una o più infrastrutture collegate alla piattaforma in grado di fornire servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (marginning), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
- 32) «compensazione», tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, comprendenti in particolare la costituzione del margine di garanzia (marginning), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.

- 33) costituzione del margine di garanzia («marginin»), il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;
- 34) «regolamento», il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento;
- 35) «controparte centrale», il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta, fatto salvo l'articolo 48;
- 36) «sistema di regolamento», qualsiasi infrastruttura, collegata o no alla piattaforma d'asta, in grado di fornire servizi di regolamento comprendenti i servizi di compensazione, (clearing e netting), gestione della garanzia o altri servizi necessari che permettono in via definitiva la consegna delle quote per conto del responsabile del collocamento all'aggiudicatario o al suo avente causa e il pagamento dell'importo dovuto da parte dell'offerente o del suo avente causa al responsabile del collocamento tramite:
- il sistema bancario e il registro dell'Unione;
 - una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
- 37) «agenzia di regolamento», il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni di trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall'intermediario che lo rappresenta e al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta;
- 38) «garanzia», le forme di garanzia di cui all'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;
- 39) «mercato regolamentato», il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
- 40) «PMI», i gestori di impianti fissi o gli operatori aerei che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁾;
- 41) «emittitore di entità ridotta», il gestore di impianti fissi o l'operatore aereo che mediamente ha emesso al massimo 25 000 tonnellate di equivalente di biossido di carbonio nei tre anni civili precedenti l'anno nel quale partecipa all'asta, determinate in base ad emissioni verificate;
- 42) «gestore del mercato», il gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2004/39/CE;
- 43) «stabilimento», una delle seguenti accezioni:
- il luogo di residenza o l'indirizzo permanente nell'Unione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;
 - l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
 - l'accezione di cui all'articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/48/CE ai fini dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c);
 - l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera a), della direttiva 2004/39/CE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
 - l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, lettera b), della direttiva 2004/39/CE, ai fini dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento.

(1) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

CAPO II

CONFIGURAZIONE DELLE ASTE

Articolo 4

Prodotti messi all'asta

1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati negoziati sulla piattaforma stessa (di seguito «prodotti messi all'asta»). I prodotti messi all'asta non devono necessariamente essere negoziati sulla stessa piattaforma se le quote sono consegnate entro i due giorni d'apertura successivi all'asta.

2. Fino alla messa in atto delle misure giuridiche e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, gli Stati membri mettono all'asta le quote sotto forma di contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards).

I contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) sono messi all'asta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 32 e dell'allegato I.

La consegna delle quote messe all'asta mediante contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) può essere posticipata ad una data non successiva al 31 dicembre 2013.

3. Entro tre mesi dalla messa in atto delle misure giuridiche e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, gli Stati membri mettono all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni di contratti (futures) a cinque giorni.

Articolo 5

Metodo d'asta

Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d'offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa lo stesso prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell'articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.

Articolo 6

Presentazione e ritiro delle offerte

1. Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto.

Un lotto di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni rappresenta 500 quote.

Un lotto di contratti a termine ordinari (futures) o contratti a termine assistiti (forwards) rappresenta 1 000 quote.

2. Ciascuna offerta indica:

a) l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;

b) l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;

c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 o 1 000 quote;

d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro al secondo decimale.

3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata solo durante il periodo d'offerta.

Le offerte presentate possono essere modificate o ritirate entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. Tale termine è fissato dalla piattaforma e pubblicato sul sito web della medesima almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.

Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte (di seguito «il rappresentante dell'offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.

Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.

4. Se ha la certezza che si è verificato un errore rilevante nella presentazione dell'offerta, la piattaforma può, su richiesta del rappresentante dell'offerente, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.

5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, quando il prodotto messo all'asta è uno strumento finanziario.

Articolo 7

Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo

1. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta.

2. La piattaforma seleziona le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono selezionate mediante scelta casuale applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta.

I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo dell'offerta alla quale la somma dei volumi corrisponde o supera il volume delle quote messe all'asta è considerato prezzo di aggiudicazione dell'asta.

3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono accolte al prezzo di aggiudicazione dell'asta.

4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta va è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.

5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta.

6. Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario durante e immediatamente prima del periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta.

7. Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d'asta che esprime un parere in merito e previa informazione dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 56. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d'asta.

La piattaforma può modificare il metodo, tra due periodi d'offerta sulla stessa piattaforma, dopo aver consultato il sorvegliante d'asta e informato le autorità competenti nazionali di cui all'articolo 56.

8. Se l'asta è annullata a norma del paragrafo 5 o 6, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito, in parti uguali, sulle quattro aste successive in programma.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito in parti uguali sulle due aste successive in programma.

CAPO III

CALENDARIO DELLE ASTE

Articolo 8

Orario e frequenza

1. Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari. Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura. Il periodo d'offerta non può essere inferiore a due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non possono sovrapporsi e deve esservi un intervallo di almeno due ore tra due periodi d'offerta consecutivi.

2. La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che, secondo la piattaforma stessa, potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste e richiedere cambiamenti. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.

3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d'asta e averne ottenuto il parere, modificare l'orario di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d'asta.

4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con una frequenza minima settimanale e le aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima bimestrale.

Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, conduce un'asta, le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgimento delle aste limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, qualora conduca aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste e pubblica tale decisione. Essa deve provvedere in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

5. Al più tardi dalla sesta asta, il volume di quote che la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all'asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

6. Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste condotte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 e paragrafo 2.

Articolo 9

Circostanze che impediscono lo svolgimento dell'asta

Fatta salva, se del caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 58, la piattaforma può annullare l'asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di essere perturbato da circostanze che incidono sulla sicurezza o sull'affidabilità del sistema informatico utilizzato per la presentazione delle domande di partecipazione, per l'accesso o per svolgimento dell'asta.

Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito in parti uguali sulle quattro aste successive in programma.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito in parti uguali sulle due aste successive in programma.

Articolo 10

Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE

1. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2011 o nel 2012 e i prodotti mediante i quali tali quote devono essere messe all'asta sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2011 e nel 2012.

Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in ogni anno civile a partire dal 2015 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli articoli 9 e 9 bis della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

La quantità di quote da mettere all'asta a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE è aggiunta al volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile, calcolato in base al primo o al secondo comma del presente paragrafo.

Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

3. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sulla determinazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva, da parte della Commissione, dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta o sulla modifica più recente della stima originaria, pubblicata entro il 31 gennaio dell'anno precedente.

Eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.

4. Fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, per un determinato anno civile la percentuale di quote di cui al capo III della stessa direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta corrisponde alla percentuale determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, meno le eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 quater della stessa direttiva in tale anno civile, più le eventuali quote messe all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell'articolo 24 della stessa direttiva.

Articolo 11

Calendario delle aste individuali di quote ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2

1. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 28 febbraio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

2. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento fondano le determinazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta o sulla modifica più recente della stima originaria ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

3. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste possono essere rettificati dalla piattaforma interessata in considerazione di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva o delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva.

4. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento.

Articolo 12

Volumi annui di quote da mettere all'asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE messe all'asta

1. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2012 è pari al volume calcolato e fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a decorrere dal 2013 è pari al volume calcolato e fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 2, della stessa direttiva, ripartito in parti uguali sul numero d'anni di cui si compone il ciclo di negoziazione.

Il volume di quote da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è tuttavia determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE.

2. Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote contemplate dal capo II della direttiva 2003/87/CE che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta è pari alla porzione di quote determinata per il ciclo di negoziazione stesso a norma dell'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, della medesima direttiva, divisa per il numero d'anni di cui si compone il ciclo.

Articolo 13

Calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento

1. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nel 2012, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre 2011 o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

2. A partire dal 2012, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 28 febbraio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna possono essere rettificati dalla piattaforma in considerazione delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della stessa direttiva.

3. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

4. Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, condotte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, sono definite all'articolo 32.

Articolo 14

Rettifiche al calendario delle aste

1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, dei volumi, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 32, paragrafo 4, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:

- a) annullamento dell'asta a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 5;
- b) eventuali sospensioni di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, previste nel regolamento della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
- c) eventuali decisioni dello Stato membro ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8;
- d) mancato regolamento ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5;
- e) quote rimanenti nella riserva speciale di cui all'articolo 3 *septies* della direttiva 2003/87/CE;
- f) cessazione dell'attività di impianti ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 19, della direttiva 2003/87/CE, eventuale adeguamento del livello dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 20, della stessa direttiva e rimanenza di quote nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della stessa direttiva;
- g) eventuali inclusioni unilaterali di attività e gas supplementari a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE;
- h) eventuali misure adottate a norma dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2003/87/CE;
- i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE.

2. Se le modalità della rettifica non sono previste dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica stessa finché non abbia consultato la Commissione e ottenuto il suo parere. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.

CAPO IV

ACCESSO ALLE ASTE

Articolo 15

Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta

Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.

Articolo 16

Mezzi di accesso

1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.

2. Ogni piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.

Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni consentono inoltre agli offerenti di accedere alle loro aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.

3. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni possono offrire uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.

Articolo 17

Formazione e assistenza

Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni offrono un modulo di formazione pratica su web riguardante la procedura d'asta da esse seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i formulari e simulando la presentazione di un'offerta. Esse mettono inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l'orario di lavoro di ciascun giorno d'apertura.

Articolo 18

Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta

1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:

a) il gestore di impianti o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;

b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;

d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;

e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).

2. Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/39/CE, i soggetti cui tale esenzione si applica e che sono autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.

3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto proprio o per conto di clienti.

4. Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che i clienti siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o 2.

I clienti dei soggetti di cui al primo comma, qualora a loro volta partecipino all'asta per conto di loro clienti, garantiscono che quest'ultimi siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2. La stessa disposizione si applica per tutti gli altri clienti, lungo la catena commerciale, che partecipano indirettamente alle aste.

5. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e non possono partecipare alle aste per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se svolgono uno dei seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:

a) il responsabile del collocamento;

b) la piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento ad essa collegati;

c) i soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le persone che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).

6. Il sorvegliante d'asta non può partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

I soggetti in grado ad esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

I soggetti che lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle aste non possono partecipare alle stesse né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.

7. L'esercizio della facoltà, riconosciuta dagli articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento ad essa collegati, di accettare pagamenti, effettuare consegne o ricevere garanzie dall'avente causa dell'agjudicatario non deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento.

Articolo 19

Requisiti per l'ammissione all'asta

1. Quando la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti a tale mercato che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni non devono essere meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;
- b) la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni deve ricevere tutte le informazioni supplementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.

2. I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, ma che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:

- a) sono gestori di impianti o operatori aerei stabiliti nell'Unione europea;
- b) detengono un conto di deposito designato;
- c) detengono un conto bancario designato;
- d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;
- e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;
- f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti alla loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere;
- g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'articolo 57;
- h) rispondono ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

Quando la piattaforma non organizza un mercato secondario, i soggetti legittimati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2 possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma stessa purché soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo.

3. I soggetti contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, che presentano offerte per conto dei loro clienti, sono tenuti a garantire l'adempimento di tutte le seguenti condizioni:

- a) i loro clienti sono soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
- b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
 - i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la percezione del pagamento e il trasferimento delle quote;
 - ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore dei loro servizi incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei propri clienti al settore dei loro servizi incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;

iii) assicurare che i loro clienti, se a loro volta operano per conto di clienti partecipanti alle aste, applichino le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del presente paragrafo e esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti in ossequio all'articolo 18, paragrafo 4.

La piattaforma interessata può valersi di controlli affidabili svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi articolo 18, paragrafo 4.

I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado dimostrare alla piattaforma, su richiesta della stessa a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate al primo comma, delle lettere a) e b), del presente paragrafo sono adempiute.

Articolo 20

Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta

1. Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma che metta all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all'asta.

Se la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti di tale mercato che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo.

2. La domanda di ammissione all'asta di cui al paragrafo 1 è presentata compilando un modulo elettronico accessibile via Internet. La piattaforma interessata fornisce il modulo elettronico e il relativo accesso via Internet e ne garantisce la funzionalità.

3. La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato II.

4. Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, al sorvegliante d'asta, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.

5. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, può negare l'ammissione alle proprie aste se il richiedente si rifiuta di:

a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;

b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove;

c) permettere lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;

d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni applica le misure previste all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza.

7. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che ad esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

8. La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine, indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a), d) o e), che non può essere inferiore a cinque giorni d'apertura a decorrere dalla data della richiesta, oppure se non risponde, non partecipa o non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettera b) o c).

9. Il richiedente si astiene dal fornire informazioni false o ingannevoli alla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta.

10. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.

La piattaforma può:

a) concedere l'ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;

- b) concedere l'ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa;
- c) negare l'ammissione all'asta.

Articolo 21

Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta

1. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni nega l'ammissione alle aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, ai soggetti che:

- a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
- b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20;
- c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia.

2. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.

In tal caso la piattaforma interessata riferisce all'unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all'articolo 21 della direttiva 2005/60/CE in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni può negare l'ammissione alle proprie aste, o revocare o sospendere l'ammissione già concessa, ai soggetti:

- a) che violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
- b) che si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste;
- c) che sono contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti.

4. I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione.

Dopo aver esaminato il ricorso scritto la piattaforma può, se del caso:

- a) concedere o ripristinare l'ammissione con effetto da una data determinata;
- b) concedere un'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa;
- c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata.

La piattaforma informa gli interessati della decisione adottata.

5. I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma del paragrafo 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:

- a) proceda in maniera ordinata;
- b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;
- c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti, delle condizioni di ammissione alle aste o di altre istruzioni o disposizioni in materia;
- d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste.

Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione dell'ammissione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma deve verificare la realizzazione di tali misure.

CAPO V

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E SUE FUNZIONI

Articolo 22

Designazione del responsabile del collocamento

1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Uno stesso responsabile del collocamento può essere designato da uno o più Stati membri.

2. Lo Stato membro designa il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.

3. Gli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all'articolo 26 designano il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste sulle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, affinché siano conclusi e messi in atto con tali piattaforme, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad esse collegati, gli accordi necessari in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante secondo modalità concordate reciprocamente, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e paragrafo 8, primo comma.

4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3, punto 29, e dell'articolo 37, lettera a), ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento.

Le condizioni di designazione del responsabile del collocamento prevedono misure adeguate per escludere dalla partecipazione alle aste le persone che lavorano per il responsabile del collocamento e alle quali siano state rivelate senza autorizzazione informazioni privilegiate.

Fatta salva l'applicazione degli articoli da 11 a 16 della direttiva 2003/6/CE e dell'articolo 43 del presente regolamento, il secondo comma del presente paragrafo si applica a qualsiasi violazione del divieto di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro non sono messe in vendita finché il responsabile del collocamento non sia stato debitamente designato e non siano state conclusi e messi in atto gli accordi di cui al paragrafo 2.

6. Il paragrafo 5 non pregiudica gli effetti giuridici derivanti agli Stati, in base al diritto dell'Unione, dall'inottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità del responsabile del collocamento e il suo indirizzo.

L'identità e l'indirizzo del responsabile del collocamento sono pubblicati nel sito della Commissione.

Articolo 23

Funzioni del responsabile del collocamento

Il responsabile del collocamento d'asta:

a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;

b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;

c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.

CAPO VI

DESIGNAZIONE DEL SORVEGLIANTE D'ASTA E SUE FUNZIONI

Articolo 24

Sorvegliante d'asta

1. Tutti i procedimenti d'asta sono vigilati dallo stesso sorvegliante d'asta.

2. Gli Stati membri designano un sorvegliante d'asta con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3. Il sorvegliante d'asta è designato per un periodo massimo di 5 anni.

Almeno tre mesi prima della scadenza della designazione o della revoca della designazione del sorvegliante d'asta, è designato un successore a norma del paragrafo 2.

4. L'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta sono pubblicati nel sito della Commissione.

Articolo 25

Funzioni del sorvegliante d'asta

1. Il sorvegliante vigila su ogni asta e riferisce sul corretto svolgimento delle aste condotte nel mese precedente alla Commissione per conto degli Stati membri e agli Stati membri interessati, entro il termine di cui al quarto comma del paragrafo 4 dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e secondo quanto indicato nello stesso quarto comma, con particolare riguardo a:

a) accesso equo e pubblico;

b) trasparenza;

c) definizione del prezzo;

d) aspetti tecnici e operativi.

2. Il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione una relazione annuale consolidata comprendente:

a) gli aspetti di cui al paragrafo 1 in riferimento sia a ogni singola asta sia a tutte le aste di ciascuna piattaforma;

- b) eventuali inosservanze del contratto di designazione della piattaforma;
- c) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali o abusi di mercato;
- d) gli eventuali effetti delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme sul mercato secondario;
- e) il rapporto tra i procedimenti d'asta di cui tratta la relazione consolidata e tra queste e il funzionamento del mercato secondario, secondo quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
- f) informazioni sul numero, la natura e lo stato di eventuali denunce presentate a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, nonché di altre denunce presentate alle autorità competenti nazionali che vigilano sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento;
- g) informazioni sull'eventuale seguito dato alle relazioni del sorvegliante d'asta presentate a norma dei paragrafi 3, 4 e 5;
- h) eventuali raccomandazioni ritenute adeguate per il miglioramento della procedura d'asta o ai fini di un riesame dei seguenti atti:
 - i) il presente regolamento, compreso il riesame di cui all'articolo 33;
 - ii) il regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
 - iii) la direttiva 2003/87/CE, compresa la verifica del funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 1 bis, della stessa direttiva.

3. Il sorvegliante d'asta può, su richiesta della Commissione e di uno o più Stati membri o a norma del paragrafo 5, riferire puntualmente su eventuali questioni specifiche riguardanti la procedura d'asta, qualora tali questioni debbano essere sollevate prima della presentazione della relazione di cui al paragrafo 1 o 2. In caso contrario, il sorvegliante d'asta può riferire in merito nelle relazioni di cui al paragrafo 1 o 2.

4. Lo Stato membro che non partecipi all'azione comune di cui all'articolo 26 del presente regolamento e che decida di designare una propria piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento può chiedere al sorvegliante d'asta di trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata una relazione tecnica sulla capacità della piattaforma stessa di svolgere il procedimento d'asta secondo le disposizioni del presente regolamento e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

La relazione indica chiaramente i punti in cui la procedura d'asta soddisfa i requisiti del primo comma e i punti in cui non li soddisfa. Essa contiene raccomandazioni precise su come sviluppare o migliorare ulteriormente la procedura d'asta ove opportuno, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione.

5. Se il procedimento d'asta svolto da una determinata piattaforma viola il presente regolamento o non è conforme agli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, o su richiesta della Commissione presentata in base a indizi d'inottemperanza a tali disposizioni, il sorvegliante d'asta presenta immediatamente una relazione agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma stessa.

La relazione indica chiaramente la natura dell'inottemperanza. Contiene inoltre precise raccomandazioni per porre rimedio alla situazione, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione. Il sorvegliante d'asta provvede alla verifica permanente della relazione di cui al presente paragrafo e fornisce aggiornamenti trimestrali agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata.

6. I pareri che il sorvegliante d'asta esprime a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento formano parte integrante delle funzioni previste dal presente articolo.

7. Le relazioni e i pareri forniti ai sensi del presente articolo sono redatti in una forma comprensibile, standardizzata e facilmente accessibile, che deve essere indicata nel contratto di designazione del sorvegliante d'asta.

CAPO VII

DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COMUNE CON LA COMMISSIONE E RELATIVE FUNZIONI

Articolo 26

Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano, con una procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune, una piattaforma unica per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni.

2. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano, con una procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri che partecipano all'azione comune, una o due piattaforme per la messa all'asta dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards).

3. La procedura d'appalto congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 è svolta a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 *quater* del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

4. Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare cinque anni.

5. La denominazione e l'indirizzo delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 o 2 sono pubblicati nel sito della Commissione.

6. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti congiunti concluso tra gli Stati membri partecipanti e la Commissione accettano le condizioni stabilite dagli Stati partecipanti e dalla Commissione nell'accordo sugli appalti congiunti nonché nelle decisioni adottate in forza di tale accordo.

Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune e di designare invece una piattaforma propria può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nei modi convenuti nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 27

Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1

1. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:

- a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;
- b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
- c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
- d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;
- e) fornitura diretta o tramite subappalto dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:
 - i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 44 e 45;
 - ii) consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli da 46 a 48;
 - iii) gestione delle garanzie, in particolare del margine di garanzia (*margining*), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti ai sensi degli articoli 49 e 50;
- f) comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell'articolo 53, di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi necessita per espletare le sue funzioni;

- g) vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità agli articoli da 44 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1.

2. Con un anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.

Articolo 28

Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2

1. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi:

- a) accesso alle aste secondo le disposizioni vigenti nel mercato secondario organizzato dalla piattaforma, eventualmente modificate nei contratti di designazione della piattaforma;
- b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
- c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
- d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;
- e) fornitura — secondo le disposizioni relative al mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma, e fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 40 — dei sistemi di compensazione o sistemi di regolamento necessari per:
 - i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli offerenti e la distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento;
 - ii) la consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa;
 - iii) la gestione delle garanzie, in particolare del margine di garanzia (*margining*), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti;
- f) comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell'articolo 53, di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi abbia necessità per espletare le sue funzioni;
- g) monitoraggio delle aste, comunicazione di indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità alle disposizioni vigenti sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma.

2. Con anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o ad un sistema di regolamento.

3. L'articolo 16, paragrafi 2 e 3, gli articoli 17, 19, 20, 21, 54, 55 e 56, l'articolo 60, paragrafo 3, l'articolo 63, paragrafo 4, e l'articolo 64 non si applicano alle aste condotte da piattaforme che mettono in vendita contratti a termine ordinari (futures) o contratti a termine assistiti (forwards).

Articolo 29

Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2

Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico ai fini delle seguenti attività:

- completamento dell'allegato I ed eventuale coordinamento del calendario delle aste di cui all'allegato III;
- pareri che la Commissione esprime a norma del presente regolamento;
- relazioni e pareri trasmessi dal sorvegliante d'asta in merito al funzionamento delle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2;
- relazioni o proposte presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE;
- eventuali modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
- eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o del regolamento della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
- qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.

CAPO VIII

DESIGNAZIONE DELLE PIATTAFORME D'ASTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CHE DECIDONO DI DISPORRE DI PIATTAFORME D'ASTA PROPRIE E FUNZIONI DI QUESTE ULTIME

Articolo 30

Designazione di piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

1. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono designare una

piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta mediante contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni.

2. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 del presente regolamento possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta mediante contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards), a condizione che si tratti di prodotti elencati nell'allegato I.

3. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per mettere in vendita rispettivamente contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) e contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni.

4. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 informano la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune e di designare invece una propria piattaforma a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 scelgono la piattaforma designata a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, secondo una procedura di selezione conforme alla normativa in materia di appalti dell'Unione e degli Stati membri, qualora una di tali due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.

Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 2, è pari a tre anni al massimo, prorogabili al massimo di altri due anni.

La designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata alla registrazione della piattaforma interessata, a norma del paragrafo 7, nell'elenco di cui all'allegato III. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore della registrazione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto indicato al paragrafo 7.

6. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26 e che decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo inviano alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:

- la denominazione della piattaforma che intendono designare, precisando se i contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) e i contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni sono messi all'asta da una stessa piattaforma o da piattaforme distinte;
- le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;

- c) i periodi d'offerta previsti, i singoli volumi di quote, le date delle aste, con indicazione delle eventuali festività, nonché il prodotto messo all'asta, le date di pagamento e di consegna, per le quote da mettere all'asta nelle singole aste in un determinato anno civile, e le altre informazioni di cui la Commissione necessita per valutare se il calendario delle aste previsto è compatibile con il calendario delle aste previsto dalle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26 e decidano di designare una piattaforma propria;
- d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;
- e) le misure dettagliate adottate in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.

La notifica deve dimostrare la conformità della piattaforma alle disposizioni del presente regolamento e agli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Lo Stato membro notificante può modificare la notifica prima della registrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Lo Stato membro notificante presenta la notifica originaria e la notifica modificata al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

7. Le piattaforme d'asta non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono registrati nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione e il comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE provvedono unicamente in base a tali obiettivi e prescrizioni e tengono pienamente conto delle relazioni presentate dal sorvegliante d'asta norma dell'articolo 25, paragrafo 4.

In difetto della registrazione di cui al primo comma, gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26 e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzano le piattaforme designate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 26 per mettere all'asta la loro parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, sino alla fine dei tre mesi successivi alla data in cui entrerà in vigore la registrazione di cui al primo comma.

8. Gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all'articolo 26 e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aderire all'azione comune di cui all'articolo 26 a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo.

Il volume di quote che, secondo i programmi, doveva essere messo all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, è redistribuito in parti uguali sulle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

Articolo 31

Funzioni delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

1. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 27, ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile.

2. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, svolgono le stesse funzioni delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile.

3. Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2.

Articolo 32

Calendario delle aste per le piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

1. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 10 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 10 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

2. Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 5 milioni di quote e non deve essere inferiore a 2,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 2,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.

3. Il volume totale di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE e di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento sono distribuiti in parti uguali sull'arco di un determinato anno civile, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto che devono corrispondere alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.

4. Per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere in vendita nelle singole aste ogni anno, le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 marzo dell'anno precedente o, successivamente, appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, a seguito della determinazione e della pubblicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

I calendari pubblicati ai sensi del primo comma sono conformi alle condizioni e agli obblighi elencati nell'allegato III.

5. Se un'asta condotta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, è annullata dalla piattaforma medesima ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5 o paragrafo 6, o ai sensi dell'articolo 9, il volume messo all'asta è ripartito in parti uguali sulle quattro aste successive in programma nella stessa piattaforma o, se la piattaforma interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, sulle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.

Articolo 33

Valutazione del presente regolamento

In seguito alla presentazione della relazione annuale consolidata che il sorvegliante d'asta predispone a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e consegna entro il 31 dicembre 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d'asta.

La valutazione analizza l'esperienza acquisita in merito all'interazione tra le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, e quelle designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, nonché all'interazione tra le aste e il mercato secondario.

La valutazione è effettuata in consultazione con gli Stati membri e i soggetti interessati.

In base all'esito della valutazione, la Commissione può proporre, affinché entrino in vigore entro il 31 dicembre 2016, tutte le misure da essa ritenute necessarie per far fronte a problemi di distorsione o inadeguato funzionamento del mercato interno o del mercato del carbonio, che dovessero sorgere in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IX

REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO, DEL SORVEGLIANTE E DELLE PIATTAFORME D'ASTA

Articolo 34

Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta

1. Quando provvedono a designare i responsabili del collocamento e il sorvegliante d'asta gli Stati membri considerano in che misura i candidati:
 - a) presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
 - i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario;
 - ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;
 - b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento o di sorvegliante ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.

Articolo 35

Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta

1. Le aste possono essere svolte solo su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati a norma del paragrafo 5 dalle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4, secondo comma.
2. Alle piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, deve essere consentito, senza che debbano adempiere ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, di prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.
3. Quando designano la piattaforma, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:
 - a) tutela del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
 - b) accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emittitori di entità ridotta;

- c) efficienza economica e prevenzione degli oneri amministrativi eccessivi;
- d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
- f) tutela del corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
- g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
- h) adozione di disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma designata di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che ad essa succederà.

4. La piattaforma per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni è designata solo se lo Stato membro, in cui è stabilito l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, ha provveduto tempestivamente e comunque prima dell'inizio del primo periodo d'offerta affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2004/39/CE siano applicabili alla vendita di tali contratti.

La piattaforma per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni è designata solo se lo Stato membro, in cui è stabilito l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, ha provveduto tempestivamente e comunque prima dell'inizio del primo periodo d'offerta affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e vigilare il mercato e il gestore stesso secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo IV della direttiva 2004/39/CE.

Se il mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo e il secondo comma si applicano a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente il mercato regolamentato e il relativo gestore.

5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo designate ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE autorizzano il mercato regolamentato ai fini del presente regolamento solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo IV della direttiva 2004/39/CE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4.

6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la sorveglianza efficace del mercato ed adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni contemplate da tale paragrafo siano osservate. A tal fine esercitano in relazione al mercato regolamentato e al gestore di cui al paragrafo 4 del presente articolo, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 50 della stessa direttiva.

Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché che le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 51 e 52 della direttiva 2004/39/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 56 a 62 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di vari Stati membri.

CAPO X

ABUSO DI MERCATO RELATIVO AI PRODOTTI MESSI ALL'ASTA

Articolo 36

Abuso di mercato relativo agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE

1. Ai fini del presente regolamento, la direttiva 2003/6/CE si applica alla vendita all'asta dei contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni se questi contratti sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della stessa direttiva 2003/6/CE.

2. Se i contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni non sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 43 del presente regolamento.

Articolo 37

Definizioni ai fini delle norme sull'abuso di mercato relativo ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE

Ai fini degli articoli da 38 a 43, relativi ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «informazione privilegiata», s'intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, che riguardi, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti messi all'asta e che, qualora fosse resa di dominio pubblico, sarebbe in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate.

Relativamente ai soggetti incaricati di eseguire le offerte si considerano privilegiate altresì le informazioni fornite da clienti in relazione alle loro offerte pendenti, che abbiano carattere preciso, riguardino direttamente o indirettamente uno o più prodotti messi all'asta e, qualora fossero rese di dominio pubblico, sarebbero in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate;

b) per «manipolazioni del mercato» s'intendono:

i) offerte, transazioni o ordini effettuati sul mercato secondario che:

- trasmettono, o rischiano di trasmettere, indicazioni false o fuorvianti in relazione alla domanda o al prezzo dei prodotti messi all'asta, oppure
- fissano, per mezzo di un singolo soggetto o vari soggetti che agiscano in collaborazione, il prezzo di aggiudicazione dei prodotti messi all'asta a un livello anormale o artificiale,

a meno che il soggetto che ha fatto l'offerta o che, sul mercato secondario, effettua la transazione o emette l'ordine, dimostri di avere agito per ragioni legittime;

ii) offerte che si avvalgono di meccanismi fittizi o qualsiasi altra forma di inganno o artificio;

iii) la diffusione di informazioni, tramite i media (tra cui Internet), o qualsiasi altro mezzo, che trasmettano o rischino di trasmettere indicazioni false o fuorvianti in merito ai prodotti messi all'asta, in particolare la diffusione di voci e notizie false o fuorvianti, sempre che soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o dovesse sapere che l'informazione era falsa o fuorviante. Per quanto riguarda i giornalisti che agiscono nell'esercizio della loro professione, la diffusione di siffatte informazioni deve essere valutata tenendo conto delle norme disciplinanti la loro attività professionale, a meno che i soggetti di cui trattasi non traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o profitti dalla diffusione dell'informazione stessa.

Dalla definizione principale fornita alla lettera b) del primo comma discendono in particolare i seguenti esempi:

- Il comportamento, da parte di un singolo soggetto o di vari soggetti che agiscano in collaborazione, volto a determinare una posizione dominante sulla domanda di un prodotto messo all'asta con l'effetto di fissare direttamente o indirettamente i prezzi di aggiudicazione dell'asta o di creare altre condizioni di transazione non eque;
- l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta, di quote o dei relativi titoli derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta ad un livello anormale o artificiale o di trarre in errore gli altri partecipanti all'asta;

- l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su un prodotto messo all'asta, per il quale si è in precedenza fatta un'offerta, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sulle offerte fatte per quel prodotto, senza avere in precedenza reso pubblico il relativo conflitto di interessi in modo adeguato ed efficace.

Articolo 38

Divieto d'abuso d'informazioni privilegiate

1. I soggetti in possesso delle informazioni di cui al secondo comma devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni al fine di presentare, modificare o ritirare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le offerte relative ai prodotti messi all'asta cui tali informazioni si riferiscono.

Il primo comma si applica a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate:

- a) a causa dell'appartenenza agli organi amministrativi, dirigenziali o di sorveglianza della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;
- b) a causa della partecipazione al capitale della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;
- c) a causa dello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione o della propria funzione; oppure
- d) a causa dello svolgimento di attività criminose.

2. Se i soggetti di cui al paragrafo 1 sono persone giuridiche, il divieto stabilito da tale paragrafo si applica anche alle persone fisiche che prendono la decisione di presentare, modificare o ritirare l'offerta per conto delle persone giuridiche stesse.

3. Il presente articolo non si applica alla presentazione, alla modifica o al ritiro dell'offerta effettuati al fine di adempiere obblighi derivanti da accordi conclusi prima che il soggetto di cui trattasi venisse in possesso delle informazioni privilegiate.

Articolo 39

Altri usi vietati di informazioni privilegiate

I soggetti sottoposti al divieto di cui all'articolo 38 sono tenuti ad astenersi dal:

- a) comunicare l'informazione privilegiata ad altri soggetti, a meno che tale comunicazione non avvenga nell'ambito del normale esercizio del loro attività lavorativa, della loro professione o della loro funzione;
- b) consigliare o indurre altri soggetti, sulla base dell'informazione privilegiata, a trasmettere, modificare o ritirare l'offerta per prodotti a cui si riferisce l'informazione stessa.

*Articolo 40***Altri soggetti sottoposti al divieto d'abuso di informazioni privilegiate**

Gli articoli 38 e 39 si applicano altresì ai soggetti non contemplati da detti articoli che sono in possesso di informazioni privilegiate e sono, o dovrebbero essere, a conoscenza della natura privilegiata delle stesse.

*Articolo 41***Divieto di manipolazioni del mercato**

È fatto divieto a chiunque di compiere azioni di manipolazione del mercato.

*Articolo 42***Prescrizioni specifiche volte a ridurre il rischio di abusi di mercato**

1. La piattaforma, il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta redigono ciascuno un elenco dei dipendenti, legati da contratto di lavoro o meno, che abbiano accesso ad informazioni privilegiate. La piattaforma aggiorna regolarmente il proprio elenco e lo trasmette, su richiesta, all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita. Il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta aggiornano regolarmente i propri elenchi e li trasmettono all'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento della piattaforma e dello Stato membro di stabilimento del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta, in base a quanto previsto dal contratto di designazione e su richiesta dell'autorità nazionale stessa.

2. Gli amministratori della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta e, se del caso, le persone ad essi strettamente collegate informano l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 in merito alle offerte trasmesse, modificate o ritirate per loro conto in relazione ai prodotti messi all'asta, a prodotti derivati o ad altri strumenti finanziari collegati.

3. I soggetti che producono o diffondono analisi riguardanti i prodotti messi all'asta e i soggetti che producono o diffondono altri dati recanti raccomandazioni o consigli per strategie di investimento, destinati ai canali di distribuzione o al pubblico, devono aver ragionevole cura di presentare tali informazioni in modo imparziale e devono comunicare i propri interessi o i conflitti di interesse relativi ai prodotti messi all'asta.

4. La piattaforma adotta disposizioni strutturali volte a prevenire e individuare le pratiche di manipolazione del mercato.

5. I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, qualora avvertano ragionevoli indizi che una determinata operazione possa costituire un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, informano tempestivamente l'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento.

*Articolo 43***Vigilanza e controllo dell'applicazione**

1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE sorvegliano il mercato in maniera efficace e prendono i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispongono dei poteri previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/6/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento in riferimento alle aste svolte sul loro territorio o all'estero.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2003/6/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO XI

PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DEI PROVENTI D'ASTA*Articolo 44***Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri**

1. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa nonché gli intermediari che agiscono per loro conto pagano l'importo dovuto comunicato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato dal responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili, prima della consegna o al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto di deposito designato dell'offerente o del suo avente causa.

2. La piattaforma, con i sistemi di compensazione o i sistemi di regolamento ad essa collegati, trasferisce al responsabile del collocamento gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta di quote contemplate dal capo II e dal capo III della direttiva 2003/87/CE.

3. I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione.

Si applica il tasso di cambio pubblicato immediatamente dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

Articolo 45

Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento

1. Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l'intero importo dovuto comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.
2. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettano interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.
3. Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno dei seguenti oneri o entrambi:
 - a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d'interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;
 - b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, se l'aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento:
 - a) la controparte centrale interviene prendendo in consegna le quote e effettuando il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento; o
 - b) l'agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall'offerente per effettuare il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento.
5. In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.

CAPO XII

CONSEGNA DELLE QUOTE MESSE ALL'ASTA

Articolo 46

Trasferimento delle quote messe all'asta

1. Le quote messe all'asta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento sono trasferite dal registro dell'Unione ad un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di

depositario, prima del termine di consegna e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Le quote messe all'asta a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento sono trasferite dal registro dell'Unione ad un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 47

Consegna delle quote messe all'asta

1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale messo all'asta non corrisponda al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

2. Previo versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dal conto di deposito designato, tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, ai conti di deposito designati tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa ovvero tenuti a titolo di garanzia da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento in qualità di depositari per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.

Articolo 48

Consegna differita delle quote messe all'asta

1. Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare nei termini tutte o una parte delle quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita.
2. Il rimedio previsto al paragrafo 1 è l'unico rimedio spettante all'aggiudicatario o dal suo avente causa in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta per circostanze di forza maggiore.

CAPO XIII

GESTIONE DELLE GARANZIE*Articolo 49***Garanzia prestata dall'offerente**

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, l'offerente o l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto a fornire una garanzia.
2. La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario con gli eventuali interessi è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta.
3. La garanzia fornita dall'offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata quanto prima possibile, dopo il regolamento.

*Articolo 50***Garanzia prestata dal responsabile del collocamento**

1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, il responsabile del collocamento è unicamente tenuto a fornire le quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna.
2. Previa attuazione dei provvedimenti giuridici e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, le garanzie fornite dagli Stati membri per la vendita all'asta di contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards), possono, a scelta dello Stato membro e di concerto con la piattaforma che mette all'asta le quote, essere svincolate e sostituite dalle quote custodite a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in attesa della consegna.
3. Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 o 2 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.

CAPO XIV

TARIFFE E SPESE*Articolo 51***Struttura e livello delle tariffe**

1. La struttura e il livello delle tariffe nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e sistemi di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.

2. La piattaforma nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.

3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l'indicazione dell'importo dovuto per ciascun servizio.

*Articolo 52***Spese relative al procedimento d'asta**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le spese relative ai servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 sono coperte dalle tariffe versate dagli offerenti, ad esclusione:

- a) delle spese sostenute dalla controparte centrale qualora ammetta garanzie pubbliche al posto di garanzie non pecuniarie per la messa all'asta di quote sotto forma di contratti a termine assistiti (forwards), spese che sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le quote e presta la garanzia;
- b) le spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra il responsabile del collocamento e la piattaforma per consentire al responsabile del collocamento stesso di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.

Le spese di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.

2. Allo Stato membro che non sottoscriva l'accordo di appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma, entro il termine previsto dall'articolo 30, paragrafo 4, ma aderisca successivamente all'azione comune può essere richiesto di sostenere le spese relative ai servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 28, paragrafo 1, a decorrere dal momento in cui inizia a vendere dei prodotti all'asta sulla piattaforma designata conformemente all'articolo 26, paragrafo 1 o 2, e fino alla risoluzione o revoca del contratto di designazione della piattaforma stessa.

L'accordo di appalto congiunto e il contratto concluso con la piattaforma stabiliscono in che misura lo Stato membro di cui trattasi debba sostenere la sua parte di spese per i servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 28, paragrafo 1.

Lo Stato membro non è tenuto a sostenere la sua parte di spese a norma del presente paragrafo se aderisce all'azione comune dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o se aderisce all'azione comune in assenza della registrazione, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata a norma dell'articolo 30, paragrafo 6.

Le spese a carico dagli offerenti ai sensi del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del presente paragrafo.

3. La parte delle spese del sorvegliante d'asta che varia in funzione del numero delle aste, qual è indicata nel contratto di designazione del sorvegliante, è distribuita in parti uguali su ciascuna asta. Tutte le altre spese del sorvegliante, quali sono indicate nel contratto di designazione del medesimo, ad esclusione delle spese relative alle relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, sono distribuite in parti uguali su ciascuna piattaforma, salvo che sia diversamente disposto nello stesso contratto di designazione.

Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti le piattaforme designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato membro designante.

Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa.

Le spese del sorvegliante d'asta sostenute da ciascuno Stato membro sono detratte dai proventi delle aste che il responsabile del collocamento deve versare a norma dell'articolo 23, lettera c), allo Stato membro designante.

CAPO XV

VIGILANZA DELLE ASTE, MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Articolo 53

Cooperazione con il sorvegliante d'asta

1. I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza forniscono su richiesta al sorvegliante d'asta tutte le informazioni sulle aste di cui essi dispongono e che siano ragionevolmente necessarie per lo svolgimento delle funzioni del sorvegliante.

2. Il sorvegliante d'asta è legittimato a seguire lo svolgimento delle aste.

3. I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nei limiti della loro competenza.

4. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per di vigilanza sui soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nei limiti della loro competenza.

5. Nell'adempimento degli obblighi prescritti dai paragrafi 1, 3 e 4, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono soggette in applicazione del diritto dell'Unione.

Articolo 54

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

1. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, vigilano sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a:

- a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
- b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3;
- c) vigilare sulle transazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafo 6, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti indicanti l'esistenza di abusi di mercato.

Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.

2. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, provvedono all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detengono in merito ad un offerente. A tal fine esse possono:

- a) chiedere informazioni all'offerente, a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafi 5, 6 e 7, al fine di vigilare sul rapporto intercorrente con esso a decorrere dall'ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto stesso e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;
- b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione ad intervalli periodici;
- c) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di comunicare prontamente alla piattaforma eventuali modifiche dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 20, paragrafi da 5, 6 e 7.

3. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, registrano:

- a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche;

- b) le verifiche effettuate:
- i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;
 - ii) nel corso della vigilanza sul rapporto con il richiedente di cui paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta;
- c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 4;
- d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato.
4. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni conservano le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.

Articolo 55

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'attività criminosa

1. Le autorità competenti nazionali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE vigilano e provvedono affinché le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni adempiano gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19 e all'articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento, gli obblighi in materia di vigilanza e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Le autorità competenti nazionali di cui al primo comma hanno i poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE.

Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni possono essere ritenute responsabili per le violazioni dell'articolo 19, dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 54 del presente regolamento e delle violazioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 39 della direttiva 2005/60/CE.

2. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, i relativi amministratori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all'articolo 21 della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a:

- a) informare le UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che, nel corso delle aste, si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;

- b) fornire all'UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla UIF dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.

Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni provvede affinché alla piattaforma stessa si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 26 a 29, dell'articolo 32, dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, della direttiva 2005/60/CE.

Articolo 56

Notifiche relative ad abusi di mercato

1. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni notificano alle autorità competenti nazionali designate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE ed incaricate di vigilare sulla piattaforma interessata o di indagare e perseguire gli abusi di mercato compiuti nei sistemi della piattaforma interessata o tramite tali sistemi, qualsiasi indizio di abusi di mercato imputabili a soggetti ammessi alle aste o a soggetti che agiscono per conto di essi.

A tal fine si applicano le misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE.

2. La piattaforma interessata comunica al sorvegliante d'asta e alla Commissione la notifica trasmessa a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.

Articolo 57

Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive

1. Al fine di attenuare il rischio effettivo o potenziale di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, le piattaforme possono prescrivere la dimensione massima dell'offerta o altre misure correttive necessarie, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima per l'offerta o delle altre misure correttive riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati e il sorvegliante d'asta, che esprimono il loro parere sulla proposta della piattaforma interessata. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.

2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato individuato a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.

3. Ai fini del presente articolo, per «dimensione massima dell'offerta» s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:

- a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
- b) uno stesso raggruppamento di imprese;
- c) un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.

Articolo 58

Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali

Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l'applicazione degli stessi.

Articolo 59

Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2

1. Il presente articolo si applica:
 - a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;
 - b) alle imprese di investimento e agli enti creditizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), che sono ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
 - a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
 - b) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 24 e 28 della direttiva 2005/60/CE;

- c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi che il cliente steso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;
- d) concludono accordi scritti con i clienti. Tali accordi non devono imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;
- e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
- f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
- g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell'articolo 18, paragrafo 2;
- h) prestano debita attenzione agli interessi dei clienti che li incaricano di presentare offerte per loro conto;
- i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
- j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione delle garanzie e dei pagamenti forniti dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti per i quali operano;
- k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti ai settori aziendali incaricati di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricati di operare per proprio conto nel mercato secondario;
- l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti durante cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.

L'importo del deposito di cui alla lettera e) è calcolato in modo equo e ragionevole.

Il metodo di determinazione del deposito di cui alla lettera e) è stabilito negli accordi conclusi a norma della lettera d).

Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al pagatore entro un congruo termine indicato negli accordi conclusi a norma della lettera d).

3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:

- a) forniscono tutte le informazioni richieste dalla piattaforma sulla quale sono ammessi a presentare offerte o dal sorvegliante d'asta, ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti ai medesimi in forza del presente regolamento;
- b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza;

4. Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.

5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
- c) osservano le norme nazionali adottate in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.

6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a far osservare le condizioni di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:

- a) le sue autorità nazionali competenti dispongano dei poteri di indagine necessari e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
- b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
- c) le sue autorità nazionali possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti di cui al paragrafo 1 che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 3 per inosservanza delle norme di condotta di cui al paragrafo 2, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.

8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi a presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e 20 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a).

CAPO XVI

TRASPARENZA E RISERVATEZZA

Articolo 60

Pubblicazione

1. La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, ed ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.

Le informazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso lo stesso sito web dedicato alle aste.

2. Le versioni non riservate delle relazioni che il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nel sito web della Commissione.

Le relazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso il sito web della Commissione.

3. L'elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numeri di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme che mettono in vendita contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.

Articolo 61

Annuncio e notifica dei risultati delle aste

1. La piattaforma annuncia i risultati di tutte le aste che conduce non appena sia ragionevolmente possibile e comunque non oltre 15 minuti dalla chiusura del periodo d'offerta.

2. L'annuncio ai sensi del paragrafo 1 contiene almeno i seguenti elementi:

- a) volume delle quote messe all'asta;
- b) prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;
- c) volume totale delle offerte presentate;
- d) numero totale di offerenti e numero degli aggiudicatari;
- e) in caso di annullamento dell'asta, aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
- f) proventi complessivi della vendita all'asta;
- g) ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2.

3. Contemporaneamente all'annuncio di cui al paragrafo 1, la piattaforma comunica a ogni aggiudicatario, attraverso i propri sistemi:

- a) la quantità complessiva di quote da assegnare all'offerente in questione;
- b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
- c) il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
- d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.

4. Se la valuta scelta dall'aggiudicatario non è l'euro, la piattaforma interessata comunica all'aggiudicatario il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dall'offerente medesimo.

Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.

5. La piattaforma comunica al sistema di compensazione o al sistema di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a ciascun aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 62

Tutela delle informazioni riservate

1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:

- a) contenuto dell'offerta;
- b) contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;

c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:

- i) numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;
- ii) prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;

d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:

- i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
- ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;

e) informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54;

f) relazioni che il sorvegliante d'asta presenta a norma dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 6, ad esclusione delle parti contenute nelle versioni non riservate di tali relazioni, pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;

g) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano ad una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma o la designazione del sorvegliante d'asta;

h) informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

i) informazioni sui metodi applicati per la definizione del prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario prima e durante l'asta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6.

2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.

3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:

a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;

b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;

c) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;

d) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;

- e) le informazioni sono richieste a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;
- f) la piattaforma rivela le informazioni al sorvegliante d'asta per consentirgli di svolgere le sue funzioni o di adempiere ai suoi obblighi in relazione alle aste o per assisterlo a tali fini;
- g) le informazioni sono compendiate o riformulate prima della rivelazione in modo tale che sia improbabile il discernimento di dati riguardanti:
- i) singole offerte o istruzioni a presentare offerte;
 - ii) singole aste;
 - iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;
 - iv) singole domande di ammissione alle aste;
 - v) singole relazioni nell'ambito delle aste;
- h) si tratta di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 1, lettera f), se sono divulgate in maniera non discriminatoria e ordinata da parte delle autorità competenti nazionali degli Stati membri, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e da parte della Commissione, per quanto riguarda le altre informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- i) si tratta di informazioni riservate a norma del paragrafo 1, lettera g), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al paragrafo 1, lettera g), e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto di impiego;
- j) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:
- i) data d'inizio del periodo d'offerta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);
 - ii) data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera e);
 - iii) data della relazione del sorvegliante d'asta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera f);
 - iv) data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera g).

4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma o del sorvegliante d'asta nonché dei loro impiegati sono indicate nei contratti di designazione della piattaforma e di designazione del sorvegliante.

5. La piattaforma o il sorvegliante d'asta nonché i loro impiegati utilizzano le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei loro obblighi o per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle aste.

6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma e il sorvegliante d'asta, né tra uno di questi soggetti e:

- a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;
- b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
- c) la Commissione.

Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti contemplati dalle lettere a), b) e c), in deroga al paragrafo 2.

7. I soggetti che lavorano o hanno lavorato per una piattaforma o per il sorvegliante d'asta sono vincolati al segreto d'ufficio o professionale e provvedono affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.

Articolo 63

Regime linguistico

1. Le informazioni scritte fornite dalle piattaforme d'asta ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o dal sorvegliante d'asta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, o in esecuzione del contratto che designa di tali soggetti, e che non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.

Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, forniscono parimenti a loro spese la traduzione nella stessa lingua o nelle stesse lingue di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma da essi designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.

3. I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti atti nella lingua ufficiale dell'Unione che hanno scelto a norma del paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua ai sensi del paragrafo 2:

- a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
- b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;

c) eventuali richieste connesse al punto a) o b).

Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.

4. I richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 61, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai richiedenti l'ammissione alle aste, agli ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione in tale lingua a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, anche qualora lo Stato membro abbia deciso, ai sensi del paragrafo 2, di fornire la traduzione nella lingua scelta a norma del primo comma del presente paragrafo, i richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.

5. Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.

I soggetti che presentano documenti tradotti a norma del paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti ai sensi del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Diritto di ricorso

1. La piattaforma deve predisporre di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l'ammissione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l'ammissione.

2. Gli Stati membri in cui si svolge la vigilanza sul mercato regolamentato designato come piattaforma d'asta o sul suo gestore provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tale diritto lascia impreggiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 65

Rettifica degli errori

1. Gli eventuali errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.

2. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, di cui vengano a conoscenza con qualsiasi mezzo.

3. Chiunque tragga beneficio da un errore ai sensi del paragrafo 1, che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che sia a conoscenza o debba essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.

Articolo 66

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Quote messe all'asta prima del 2013 e prodotti mediante i quali sono messe in vendita ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

Volume	Stato membro	Prodotto messo all'asta	Anno civile
[...]	[...]	[...]	[...]

ALLEGATO II

Elenco degli elementi di cui all'articolo 20, paragrafo 3

1. Prova della legittimazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2.
 2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del richiedente.
 3. Codice identificativo del conto di deposito designato del richiedente.
 4. Dati completi del conto bancario designato del richiedente.
 5. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di uno o più rappresentanti dell'offerente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma.
 6. Per le persone giuridiche, prova:
 - a) della loro costituzione indicante: la forma giuridica del richiedente; il diritto applicabile; se il richiedente è una società quotata in una o più borse riconosciute;
 - b) se del caso, il numero di registrazione del richiedente nel registro pertinente; in mancanza di tale numero, il richiedente fornisce i protocolli, gli statuti o altri documenti che ne attestano la costituzione in società.
 7. Per le persone giuridiche e/o strutture legali, le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo e per comprendere la struttura della proprietà e del controllo.
 8. Per le persone fisiche, prova della loro identità tramite carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento analogo rilasciato da un paese e contenente il nome e il cognome completi, la fotografia, la data di nascita e l'indirizzo di residenza permanente nell'Unione del richiedente interessato che, ove necessario, possono essere supportati da altri documenti giustificativi appropriati.
 9. Per i gestori d'impianti, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.
 10. Per gli operatori aerei, prova dell'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o piano di monitoraggio presentato e approvato ai sensi dell'articolo 3 *octies* della medesima direttiva.
 11. Le informazioni richieste per le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e).
 12. L'ultima relazione annuale e gli ultimi conti sottoposti a revisione del richiedente, compresi il conto profitti e perdite e il bilancio o, se non fosse disponibile, la dichiarazione IVA o altre informazioni analoghe che devono essere presentate per dimostrare la solvibilità e l'affidabilità creditizia del richiedente.
 13. Il numero di partita IVA e, se il richiedente non è iscritto al registro IVA, qualsiasi altro mezzo utile di identificazione del richiedente da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro in cui ha il domicilio fiscale, o altre informazioni analoghe necessarie a dimostrare la posizione fiscale del richiedente all'interno dell'Unione.
 14. Una dichiarazione attestante che, a sua conoscenza, il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f).
 15. Prova della conformità ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera g).
 16. Prova che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
 17. Dichiarazione attestante che il richiedente ha la capacità giuridica e il potere di rappresentanza necessari per presentare un'offerta per conto proprio o per conto di terzi nelle aste.
 18. Dichiarazione attestante che, a conoscenza del richiedente, non esistono impedimenti di natura giuridica, regolamentare, contrattuale o di altra natura che ostino all'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente regolamento.
 19. Dichiarazione attestante l'intenzione del richiedente di effettuare i pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente all'eurozona, con indicazione della valuta scelta.
-

ALLEGATO III

Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, relativo Stato membro designante ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7

Piattaforma	Periodo di vigenza della designazione	Stato membro designante	Condizioni	Obblighi
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

